



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 11/08/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1189

Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 19 del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 64 del 22.10.2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Assente l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.L.vo n° 42/04, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ginosa (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Ginosa (TA)

Piano Particolareggiato del comparto n. 19 del vigente P.R.G. Soggetto proponente: Comune di Ginosa (TA)

Con nota prot. n° 8139 del 10/3/2008, acquisita al prot. N° 3206 del 8/4/2008 del Servizio Urbanistico Regionale, il Comune di GINOSA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato del comparto n. 19 del vigente P.R.G. del Comune di Ginosa. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione geologica.
- Relazione sulle spese necessarie all'esecuzione delle eventuali opere a carico dell'ente pubblico;
- Schema di convenzione;
- Documentazione fotografica;
- Stralcio N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Relazione illustrativa dei criteri di impostazione di Piano Particolareggiato;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Piano perequativo di riporto utili e oneri;
- TAV. 1-19 Inquadramento sul territorio, stralci P.R.G., A.F.G. e catastale;
- TAV. 2-00 Tavola di vincoli, stralcio del SIC, PUTT e Vincolo idrogeologico;
- TAV. 2bis-19 Planimetria con riporto Ambito Territoriale Esteso;
- TAV. 3-19 Sovrapposizione planimetria su catastale;
- TAV. 4-19 Planimetria quotata dati tecnici di piano;
- TAV. 5-19 Planivolumetrico;
- TAV. 6-19 Profili edilizi;
- TAV. 7-19 Tipologie edilizie;
- TAV. 8-19 Tavola urbanizzazioni;
- TAV. 9-19 Planimetria con viabilità - profili longitudinali strade;
- TAV. 10-19 Sezioni territorio;
- TAV. 11-19 Viste prospettiche;
- Copia Delibera C.C. n. 64 del 22.10.2007 di adozione del Piano in oggetto

Il Piano Urbanistico in parola fa parte di un'ampia zona di territorio comunale tipizzata come Zona "C1" dal P.R.G. vigente, destinata all'espansione.

Il Piano di Lottizzazione in questione, che ricade su aree della superficie complessiva di mq 152.211,49 prevede la realizzazione di lotti residenziali caratterizzati da tipologie ad alta-media densità.

Il programma costruttivo in parola ricade su aree distinte in catasto al Fg. n° 32 particelle 2825, 2828, 2832, 2835, 2838, 2843, 2845, 551, 2849, 2852, 14, 1665, 1668, 1785, 1786, 10, 955, 1890, 1666, 1717, 1837, 2853, 2856, 2859, 2862, 2621, 2635, 2779, 100, 75, 1878, 1877, 1876, 1879, 1880, 78, 2783, 1235, 102, 103, 104, 77, 101, 76, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 114, 113, 112, 111, 110, 107, 109, 1829, 108, 106, 1719, 15, 2639, 2640, 1787, 1788, 1881, 1718.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- St mq. 152.211,49
- Ift indice di fabbricabilità territoriale di progetto mc/mq 1,50
- Hmax mt 16
- Superficie standards esistenti mq. 56.661,35
- Superfici con pre-esistenze edificatorie mq. 1.569,77
- Superficie netta esprim.

Volumetria mq. 93.980,37

- Volumetria di comparto mc. 14.970,56
- Abitanti previsti n. 1.410
- Standards complessivi minimi, dei quali: mq. 82.229,78
- Attrezzature scolastiche mq. 11.593,64
- Attrezzature di interesse comune mq. 13.421,45
- Verde pubblico/parcheggi mq. 57.214,69
- Viabilità pubblica mq. 16.049,39
- Aree edificabili mq. 83.455,74

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico e non sottoposta a tutela diretta dal Piano, e in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare, la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.

3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare l'area d'intervento è interessata dalla presenza di una emergenza morfologica ed idrogeologica, (“Torrente Gravinella”) , evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. In particolare parte del P.P. di che trattasi, ricade nell'area annessa al predetto corso d'acqua ovvero nella fascia di mt. 150 dallo stesso.

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento, in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi, non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità delle aree di intervento al centro abitato fatta eccezione, ovviamente, per l'area direttamente interessata dall'incisione carsica.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del “Torrente Gravinella” situato comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attiguo “Torrente Gravinella”.

Con riferimento invece all'area annessa al predetto “Torrente Gravinella” (fascia di 150 mt.) si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area, il posizionamento di alcuni corpi di fabbrica destinati a standards urbanistici (attrezzature scolastiche) con i relativi lotti di pertinenza sistemati a verde e parcheggi.

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai soli corpi di fabbrica ricadenti nell'area annessa al “Torrente Gravinella” si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione

progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 punti 3.2 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al corso d'acqua dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (ipotesi peraltro non prospettata negli atti trasmessi), dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere riconsiderata consentendo nell'area annessa al "Torrente Gravinella" gli interventi previsti specificatamente dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 3.08).

Si rileva altresì che la conformazione geo-morfologica dell'area oggetto di intervento risulta caratterizzata da elevati dislivelli del terreno, compresi tra quote di m. 240 s.l.m. e m. 180 s.l.m. per una pendenza media dell'ordine del 13%, e dalla presenza di linee di ruscellamento superficiale che costituiscono il compluvio naturale di deflusso delle acque meteoriche.

Alla luce di quanto appena rilevato, si rappresenta che la soluzione plano-volumetrica del P.d.L. in oggetto, sebbene riconfigurata rispetto alla versione originaria presentata nell'anno 2004, ancora risulta non del tutto coerente con le predette caratteristiche geomorfologiche d'insieme dell'ambito territoriale oggetto di intervento, ovvero le opere previste in progetto non si inseriscono in maniera pienamente compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, soprattutto con riferimento al sistema geo-morfo-idrologico.

In particolare, si rileva che parte della viabilità, dei parcheggi e dei corpi di fabbrica in progetto - quali i lotti denominati "P2", "P4", "A", "B", "C", "D", "O", "Z" - risultano posizionati in maniera pressoché trasversale rispetto all'andamento delle curve di livello, prevedendo pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto, eccessivi movimenti di terra con conseguenti rilevanti impatti soprattutto sulla componente geo-morfo-idrogeologica.

Si reputa invece opportuno, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dei volumi in progetto, adottare una disposizione planimetrica della viabilità e delle volumetrie che assecondi la naturale conformazione orografica, attraverso il posizionamento dell'asse longitudinale dei corpi di fabbrica in direzione parallela alle curve di livello.

Inoltre, sempre al fine di non alterare le caratteristiche geomorfologiche e idro-geologiche d'insieme del contesto paesaggistico di riferimento ed al fine di non arrecare eccessivo pregiudizio alla consistenza del suolo, si reputa opportuno limitare al minimo indispensabile opere che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo, privilegiando, nel contempo, la piantumazione di essenze a medio ed alto fusto quali "dispositivi" naturali di contenimento e stabilizzazione dei pendii oltre che di mitigazione visiva dei corpi di fabbrica.

Con riferimento alle aree destinate a standards di progetto, non si reputa idonea dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico la soluzione progettuale dell'area pavimentata denominata "piazza" prevista sul versante est del comparto di cui trattasi. Tale soluzione progettuale comporterebbe una modificazione significativa dell'attuale assetto geomorfologico d'insieme in quanto risulta posta trasversalmente all'andamento naturale delle curve di livello, ed in quanto andrebbe nel contempo ad interrompere il reticolo fluviale ivi presente.

Pertanto, la soluzione progettuale presentata relativa alla "piazza" dovrà essere opportunamente riconfigurata prevedendo:

- nuclei di verde lungo le aree interessate dal reticolo fluviale;
- una limitazione delle aree pavimentate, per le quali dovrà essere utilizzato materiale drenante;
- lo sfalsamento dei livelli e l'orientamento degli stessi secondo le curve di livello al fine di evitare eccessivi movimenti di terra (sbancamenti e/o riporti);
- nuclei di superficie da destinare a piazza di dimensione appropriata al contesto.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni, fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa in sintesi necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

1 - Eliminazione di un piano per tutti gli edifici previsti in progetto.

2 - Nell'area annessa al "corso d'acqua" e con riferimento al sistema dell'assetto geologico - geomorfologico - idrogeologico si prescrive:

- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.

- In sede di esecuzione delle opere, dovranno opportunamente essere mantenuti, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i soggetti arborei e/o arbustivi ancora presenti nonché i lembi di terreno caratterizzati dalla presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi soprattutto a ridosso dell'emergenza geomorfologia caratterizzante l'ambito di intervento.

- All'interno dell'area annessa al "Torrente Gravinella" dovrà essere altresì preservata totalmente la vegetazione di pregio esistente nonché dovranno essere messe a dimora essenze arboree e/o arbustive della flora locale ovvero della vegetazione naturale potenziale dell'ambito oggetto d'intervento (macchia mediterranea).

In sede di progettazione definitiva, saranno consentiti solo gli interventi previsti specificatamente dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 3.08).

3 - All'esterno dell'area annessa al corso d'acqua si prescrive:

- Le volumetrie di progetto, la viabilità e le aree destinate a parcheggio siano, compatibilmente con le esigenze progettuali, posizionate con l'asse principale parallelo alle curve di livello, al fine di non

modificare eccessivamente il profilo naturale del terreno e al fine di evitare eccessivi movimenti di terra con conseguenti rilevanti impatti soprattutto sulla componente geo-morfo-idrogeologica; in particolare, le volumetrie disposte sul versante est (lotti denominati "P2", "P4", "A", "B", "C", "D", "O", "Z") siano opportunamente ruotate assecondando la conformazione orografica naturale privilegiando un affaccio del fronte a maggiore sviluppo lineare sul versante est

- Al fine di non alterare le caratteristiche geomorfologiche e idro-geologiche d'insieme del contesto paesaggistico di riferimento e al fine di non arrecare eccessivo pregiudizio alla consistenza del suolo, siano limitate al minimo indispensabile (soprattutto per la realizzazione delle aree a standard quali la "Piazza" prevista sul versante est) opere che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo nonché la realizzazione di consistenti sbancamenti e riporti. Sia invece privilegiata, soprattutto per le aree a parcheggio, una pavimentazione drenante nonché una disposizione delle aree pavimentate su più livelli secondo una configurazione "a gradoni".

- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica, sia privilegiata la destinazione a parco-verde pubblico delle aree a standard e delle aree residuali. Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di svellimento e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'ad 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

- In sede di progettazione esecutiva delle opere particolare riguardo dovrà essere rivolto al mantenimento del regolare e naturale deflusso delle acque meteoriche superficiali al fine di evitare interferenze con le previsioni di progetto.

Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati, non già i "segni" caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) che risultano comunque del tutto assenti nell'area oggetto di intervento, bensì i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc).

In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE al Comune di GINOSA, relativamente al Piano Particolareggiato del Comparto n. 19 del vigente P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V° art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
